

(N. 2015)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1957

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI. — La sospensione dei lavori parlamentari dovuta alla recente crisi di Governo ha reso impossibile la tempestiva approvazione in via definitiva del disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica ed approvato in prima lettura dalla 6^a Commissione permanente di detto ramo del Parlamento in data 10 aprile 1957 (atto del Senato n. 1929, della Camera n. 2882), recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

Conseguentemente, date la necessità e l'urgenza, è stato fatto luogo, ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, all'emanazione del decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, che ripete il testo del disegno di legge suddetto, come già approvato dal Senato della Repubblica.

Tale decreto-legge viene ora presentato alle Camere, per la prescritta conversione in legge, ai sensi del comma della Costituzione citato,

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

ALLEGATO.

Decreto-legge 28 maggio 1957 n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139, del 3 giugno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie e artistiche di ogni ordine e grado;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA :

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamati in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1956-57.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1957.

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA